

**Lotto n. 4**  
**Capitolato Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO**  
**VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

**Stipulata tra:**

*COMUNE DI PAVIA*

Piazza Municipio 2

CAP 27100 Città PAVIA

P.IVA n°.00296180185

e

*[Nome Società]*

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n° .....

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/07/2016
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31/07/2021
Scadenza anniversaria	al 31/07 di ogni anno
Premio lordo annuale	€.....

## SOMMARIO

### SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Veicoli assicurati

### SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1a Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.1b Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
- Art.6 Recesso della Società
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7a Variazioni di polizza
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Estensioni territoriali

### SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione

### SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Eventi esclusi

### SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate
- Art.5 Mandato periti
- Art.6 Identificazione dei veicoli
- Art.7 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.8 Riparazioni- sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
- Art.9 Pagamento dell'indennizzo
- Art.10 Rinuncia all'azione di surroga
- Art. 11 Recuperi
- Art. 12 Beneficiario

### SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art. 1 - Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
<b>Accessorio:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
<b>Optional:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Veicolo:</b>	<u>Veicoli</u> di proprietà od in uso degli Amministratori, del Segretario Comunale e dei dipendenti dell'Ente e/o di altre categorie assicurate in polizza, purché trattasi di veicoli non intestati al PRA a nome del Contraente.

### Art. 2 – Veicoli assicurati

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti purché non intestati al P.R.A. a nome del Contraente;

B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Segretario Comunale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

C - Veicoli di proprietà e/o in uso agli Amministratori (Sindaco ed Assessori), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

D - Veicoli di proprietà e/o in uso di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente, che prestano la loro opera per conto del Contraente;

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Si precisa che per la categorie C, che i veicoli sono assicurati per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art. 1 a) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 c.c.).

Si conviene tuttavia che l'omissione, incompletezza od inesattezza nelle dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omesse, incomplete, inesatte o reticenti dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 5 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della

presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare la valutazione del rischio.

#### **Art. 1 b) – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza. Si conviene tuttavia che l'omissione, della Comunicazione alla Società di una circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omessa comunicazione sia avvenuta in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 5 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

#### **Art. 3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2021.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2021.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (CLAUSOLA NON DEROGABILE)**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/07/2016 e al 31/07 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/07/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 5 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 – Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di difformità o variazione del rischio previsti agli artt. 1 a) - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 1 b) - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione di cui al precedente comma, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse ed eventualmente formula una propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio".

#### **Art. 7 – Recesso della Società**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1892 c.c. si conviene quanto segue:

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che il recesso della Società sia divenuto effettivo per il decorso del termine di preavviso sopra indicato, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1893 c.c. e comma 5, secondo periodo dell'art. 1898 c.c. al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

#### **Art.8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8a – Variazioni di polizza**

Eventuali variazioni di polizza che comportano aumenti di premio ( a titolo esemplificativo e non limitativo modifiche della copertura prestata per le categorie di veicoli già assicurati, inserimento di nuove categorie di veicoli ecc. ) si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 12 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
  2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
  3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
  4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:  
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
  - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
  - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 15 - Clausola di delega in presenza di broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente

assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

#### **Art. 16 - Clausola Broker**

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, CF/P.IVA 016699520159, tel. 02/485381, indirizzo PEC [divisione.entipubblici@cert.marsh.it](mailto:divisione.entipubblici@cert.marsh.it), E-mail [maurizio.stringhini@marsh.com](mailto:maurizio.stringhini@marsh.com); di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura stabilita nel 9%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

#### **Art. 16a) – Clausola Broker in presenza di Lloyd's Correspondent (clausola alternativa)**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A. (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società .....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

#### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 – Estensioni territoriali**

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa Intera, esclusa C.S.I.

### **SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI**

#### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6 e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2) utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso e per la categoria C compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) **Incendio:** Combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) **Furto:** furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori

- o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione;
- c) **Kasko**: ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
  - d) **traino attivo e/o passivo**, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
  - e) **Eventi sociopolitici**: tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
  - f) **Eventi naturali**: trombe d'aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
  - g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie,
  - h) rottura di **cristalli** comunque verificatasi;

i) **Eventi diversi**: quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Limitatamente ai danni ai pneumatici risultano altresì compresi i danni indiretti solo se strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

## SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

### Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato mentre la colpa grave dei predetti non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3a;
- 3a. dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato di dipendenti ed amministratori del Contraente;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti, limitatamente alla garanzia kasko, quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

## SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

### Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo ed eventi sociopolitici, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l'Assicurato oltre alla denuncia presentata all'Autorità Estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

### Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

### **Art. 4 – Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate**

Salvo il disposto dell'art. 8) , il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Art. 5 – Mandato dei periti**

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

### **Art. 6 – Identificazione dei veicoli**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;

- generalità della persona autorizzata alla trasferta/missione/servizio;

- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall'impresa di effettuare accertamenti e controlli.

### **Art. 7– Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 8 – Riparazioni - sostituzioni "in natura" delle cose rubate o danneggiate**

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

### **Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo**

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

### **Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato, fatto salvo per quanto previsto alla Sezione 4 Art. 1) punto 3a.

### Art. 11 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 8) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

### Art. 12 - Beneficiario

L'Assicurato o gli eredi, con intervento in quietanza dell'Ente.

## SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art.1- Somme assicurate e calcolo del premio

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti purché non intestati al P.R.A. a nome del Contraente;

B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Segretario Comunale, purché non risultino intestate al PRA a nome del Contraente;

D - Veicoli di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni che prestano la loro opera per conto del Contraente;

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	15.000,00
Premio lordo al Km	€	
Percorrenza chilometrica	Km	
Premio lordo <u>Flat</u> senza regolazione premio	€	

C - Veicoli di proprietà e/o in uso agli Amministratori (Sindaco ed Assessori), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	15.000,00
Premio lordo unitario	€	
Nr. amministratori (Sindaco ed Assessori)	Nr.	10
Premio lordo <u>Flat</u> senza regolazione premio	€	

Scomposizione del premio totale (premio totale determinato tramite la somma dei premi di cui all'art. 1a e all'art. 1b)

<b>Premio annuo imponibile</b>	€ _____	
<b>Imposte</b>	€ _____	
<b>TOTALE</b>	€ _____	

### Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per singolo veicolo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia %/Euro
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g),l)	Somma assicurata	150,00
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	520,00	Nessuna
Beni trasportati	2.500,00	150,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Art. 4 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**L'ASSICURATO**

---

**LA SOCIETÀ**

---

N°	N. Sinistro	N° POLIZZA	Periodo	ASSICURATO	DATA SIN.	NOTIFICA SIN.	APERTURA SIN.	RISERVATO	LIQUIDATO	STATO SIN.
1	CAT.BES.010.13	1861089	01/08/2012 - 01/08/2013	COMUNE DI PAVIA	12/12/2012	21/01/2013	21/01/2013		€ 1.350,00	L
2	CAT.BES.045.13	1861089	01/08/2011 - 01/08/2012	COMUNE DI PAVIA	19/04/2012	31/01/2013	01/02/2013		€ 800,00	L
3	CAT.BES.121.13	1861089	01/08/2012 - 01/08/2013	COMUNE DI PAVIA	12/02/2013	01/03/2013	05/03/2013		€ 580,00	L
4	CAT.BES.243.13	1861089	01/08/2012 - 01/08/2013	COMUNE DI PAVIA	17/04/2013	29/04/2013	30/04/2013		€ 350,00	L
5	CAT.BES.161.14	1861089	01/08/2013 - 01/08/2014	COMUNE DI PAVIA	17/04/2013	29/04/2013	30/04/2013		€ 1.050,00	L
6	IT1215.0003.0262.0	1861089	01/08/2014 01/08/2015	COMUNE DI PAVIA	17/01/2015	30/01/2015	03/02/2015		€ 458,68	L
7	IT1215.0003.8352.3	1861089	01/08/2014 01/08/2015	COMUNE DI PAVIA	17/07/2015	02/09/2015	02/09/2015	€ 867,22		R
8	IT1216.0004.4181.0	1861089	01/08/2015 01/08/2016	COMUNE DI PAVIA	27/10/2015	16/01/2016	16/01/2015	€ 367,75		R
								<b>€ 1.234,97</b>	<b>€ 4.588,68</b>	

**N.B. gli importi sopra indicati si intendono al NETTO della franchigia prevista in polizza di di € 150,00**